



CITTÀ di
PINEROLO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio infrastrutture

**GESTIONE FITOSANITARIA GLOBALE DELLE
ALBERATURE MEDIANTE LA TECNICA
ENDOTERAPICA NUOVO METODO CORRADI®**

- Triennio 2018/2020 -

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

ELAB.

2/2

Il Progettista e Responsabile del Procedimento

ing. Marco QUARANTA

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

arch. Pietro De Vittorio

L'Impresa affidataria

Data:

marzo

2018

Revisione:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. PREMESSE

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. regola gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.

In questo documento, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 3) del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e della Ditta appaltatrice/esecutrice del servizio e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate/adottabili per eliminare o ridurre tali rischi.

Di seguito si riporta uno stralcio dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che tra l'altro recita:

"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.** Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. [...]"

2. INTRODUZIONE

La presente valutazione dei rischi interferenziali, è stata redatta in riferimento al servizio di "Gestione fitosanitaria globale delle alberature mediante la tecnica endoterapica Nuovo Metodo Corradi® - Triennio 2018/2020".

In particolare, il presente documento è stato redatto al fine di coordinare le attività lavorative tra il committente, l'impresa esecutrice ed eventuali terzi in modo da individuare, ridurre al minimo e gestire in sicurezza i rischi interferenziali derivati dalle interazioni tra i soggetti di cui sopra.

Il documento è stato redatto dalla struttura committente e sarà allegato al contratto che sarà stipulato tra le parti all'atto dell'affidamento del servizio.

In particolare i rischi interferenziali sono solitamente riconducibili a:

- rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro ove è previsto che operino i lavoratori della ditta esecutrice del servizio;
- rischi immessi dalla ditta esecutrice del servizio in relazione alle specifiche attività da svolgere;
- rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività lavorative svolte contemporaneamente tra committente e ditta esecutrice del servizio, ovvero da utenti terzi, nei luoghi interessati dal servizio stesso;
- rischi derivanti da esecuzioni operative particolari che esulano dalle normali attività del committente e/o della ditta esecutrice del servizio.

In particolare il documento è strutturato al fine di:

- individuare e caratterizzare i centri di pericolo ed i relativi rischi presenti nell'ambiente di lavoro del committente;
- identificare e valutare i rischi della ditta esecutrice del servizio in funzione delle specifiche attività da svolgere;
- identificare e valutare i rischi interferenziali;
- fornire le indicazioni operative da adottare per poter effettuare le attività lavorative in sicurezza;
- caratterizzare le modalità di evacuazione in caso di emergenza;
- specificare gli obblighi ed i divieti da osservare nell'area di lavoro;
- caratterizzare quant'altro possa essere necessario per coordinare ed assicurare una corretta cooperazione tra le varie attività svolte dalla ditta esecutrice del servizio e dal committente al fine di garantire il più alto livello di sicurezza per tutti i lavoratori.

Da quanto espresso si evince la responsabilità da parte dei datori di lavoro, di cooperare per ridurre i rischi derivanti dalle rispettive attività lavorative concomitanti (rischi interferenziali).

Inoltre i datori di lavoro devono scambiarsi ulteriormente qualsiasi nuova informazione al fine di garantire un elevato grado di sicurezza dei lavoratori.

I contenuti del presente *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze* sono discussi ed eventualmente integrati nel corso della *riunione di coordinamento*, convocata su iniziativa del Responsabile del procedimento prima dell'inizio delle attività lavorative oggetto dell'affidamento, della quale viene redatto apposito *Verbale*.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente della ditta esecutrice del servizio possono visitare gli ambienti in cui è previsto lo svolgimento delle attività lavorative oggetto del contratto, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto, ing. Marco Quaranta.

3. INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI

Il Comune di Pinerolo ha incaricato come ditta esecutrice del servizio di "Gestione fitosanitaria globale delle alberature mediante la tecnica endoterapica Nuovo Metodo Corradi® - Triennio 2018/2020" la seguente impresa:

Ragione sociale
Indirizzo
Datore di lavoro/Dirigente delegato

TOTALE GENERALE SERVIZIO: **€ 39.900,00 (IVA compresa)**

SOGGETTI COINVOLTI:

DATORE DI LAVORO
CITTA' DI PINEROLO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Sezione Infrastrutture
P.zza Vittorio Veneto n. 1, 10064 Pinerolo (To)
nella persona del Dirigente Settore Lavori Pubblici

firma

IMPRESA ESECUTRICE

Ragione sociale
Indirizzo
Datore di lavoro/Dirigente delegato
P.I.
nella persona di

firma

3.1 Descrizione degli interventi

Il servizio riguarda la gestione globale delle problematiche fitosanitarie, attuata mediante la tecnica endoterapica Nuovo Metodo Corradi®, delle esistenti alberate cittadine di ippocastano, olmo, tiglio, platano, conifere ed altre specie arboree ubicate in viali, parchi gioco, aree scolastiche ed aree verdi comunali in genere, soggette ad infestazione di "Cameraria ohridella" dell'ippocastano, "Arocatus melanocephalus" dell'olmo, "Corythucha" del platano, "Processionaria del pino" (lotta obbligatoria D.M. 30/10/2007), oltre che afidi ed acari in genere.

L'endoterapia consiste nella somministrazione alle piante dei prodotti fitosanitari per mezzo di iniezioni al tronco. Le sostanze sono poi traslocate verso la chioma per compiere il loro effetto attraverso il sistema vascolare. Tale tecnica risulta idonea all'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi

vulnerabili, evitando la dispersione nell'ambiente e i rischi per gli operatori, in quanto:

- il prodotto fitosanitario viene iniettato direttamente all'interno dell'albero attraverso un'apposita apparecchiatura;
- le dosi di impiego del prodotto sono ridotte al minimo necessario, poiché la quantità iniettata è proporzionale alle dimensioni di ogni pianta;

La ditta affidataria annualmente eseguirà, a suo insindacabile giudizio, gli interventi di endoterapia ritenuti necessari in relazione agli ultimi interventi effettuati, allo stato fitosanitario delle piante, all'andamento climatico stagionale e a tutti quegli ulteriori elementi di valutazione ritenuti necessari per prevenire infestazioni di insetti e preservare il buon stato fitosanitario delle piante.

Dovrà essere comunque eseguito nel corso dell'appalto almeno un trattamento endoterapico su tutte le piante indicate in elenco.

Il trattamento sulle conifere per la "Processionaria del Pino" dovrà essere eseguito, su tutte le piante indicate in elenco, a partire dal 1° gennaio 2020.

Il servizio prevede la gestione globale di circa n. 1.900 latifoglie e n. 420 conifere come meglio dettagliato nel Capitolato d'onori.

Gli interventi che formano l'oggetto del servizio sono quelli sotto specificati salvo più precise indicazioni contenute nel Capitolato d'onori o che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto:

- valutazione dello stato fitosanitario della pianta;
- intervento di disinfestazione mediante metodo endoterapico a pressione controllata (Nuovo Metodo Corradi®);
- relazione annuale sulle risultanze dei trattamenti suddivisa per sito e specie arborea trattata.

3.2 Durata e tempistiche dei lavori

La gestione globale fitosanitaria oggetto del presente appalto avrà inizio dalla data della stipula del contratto e terminerà al 31/12/2020 e riguarderà pertanto n. 3 stagioni primaverili e n. 3 stagioni invernali.

Gli interventi andranno eseguiti nei periodi idonei per controllare e debellare le varie infestazioni parassitarie, in funzione della specie, periodo fenologico ed in base alla normativa sui prodotti fitosanitari impiegati.

Pronto intervento

L'affidatario, in caso di richiesta da parte del Direttore per l'esecuzione del contratto, dovrà essere disponibile a recarsi sul luogo richiesto entro 48 ore, per verificare eventuali segnalazioni di infestazioni riscontrate.

3.3 Luoghi di intervento

Il servizio verrà effettuato presso i seguenti luoghi, meglio dettagliati nel Capitolato d'oneri:

- viali alberati stradali e pedonali;
- parchi gioco pubblici;
- aree scolastiche;
- aree verdi comunali in genere.

3.4 Identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza

Al fine di poter instaurare, tra il committente e la ditta esecutrice del servizio, rapporti di interscambio, di informazioni di interesse reciproco per la corretta gestione della sicurezza, di seguito si riportano, i relativi componenti incaricati a vario titolo della organizzazione della sicurezza.

FIGURE GESTIONE DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO CITTA' DI PINEROLO – SETTORE LAVORI PUBBLICI – Sezione Infrastrutture		
<i>INCARICO</i>	<i>NOME E COGNOME</i>	<i>RECAPITO</i>
Capo Servizio Infrastrutture	Ing. Marco Quaranta	0121 361250
RSPP		
Medico competente		
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza		

FIGURE GESTIONE DELLA SICUREZZA IMPRESA ESECUTRICE		
<i>INCARICO</i>	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>RECAPITO</i>
Datore di lavoro		
Preposto		
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Medico competente		
Addetto pronto soccorso		
Addetto antincendio ed evacuazione		

Per ogni comunicazione e coordinamento delle attività l'impresa esecutrice dovrà fare riferimento a:

Direttore per l'esecuzione del contratto: Ing. Marco Quaranta tel. 0121 361250

4. DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

La committenza, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'affidatario, dispone, in via generale, le prescrizioni ritenute utili al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori della ditta esecutrice e dei normali fruitori delle aree oggetto di intervento.

L'affidatario si impegna ad attuare le disposizioni riportate predisposte dalla committenza.

4.1 Disposizioni di carattere generale

L'impresa esecutrice deve operare senza alterare in alcun modo i livelli di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione esistenti nei diversi ambienti dove verranno effettuati gli interventi. In particolare dovranno sempre essere mantenute le condizioni di sicurezza per pedoni, utenti delle aree verdi, delle aree gioco e delle scuole ed eventuali autoveicoli presenti nell'area (mezzi per la nettezza urbana, fornitori delle scuole, ecc) e non dovranno in alcun modo essere arrecati danni a manufatti comunali o privati.

Il personale dell'impresa deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento, deve essere dotato di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

Le aree degli interventi devono essere opportunamente delimitate e segnalate, e l'accesso dovrà essere consentito soltanto alle persone espressamente autorizzate.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee di Indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad esse adiacenti" approvate con DGR 25-3509 del 20/06/2016.

E' vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle specifiche operazioni previste dal servizio se non autorizzati.

Di volta in volta deve sempre essere individuata una via di fuga, sicura e protetta da utilizzare in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, rottura di grossi rami, ecc.) e in caso di evacuazione.

4.2 Disposizioni relative ad attrezzature e sostanze

Per lo svolgimento delle attività è previsto l'utilizzo di veicoli da trasporto (autocarro, furgone, pickup, automobile), attrezzi manuali e specifici per l'esecuzione degli interventi endoterapici, in particolare:

- trapano elettrico portatile, dotato di punta per legno;
- speciale siringa a pressione manuale, equipaggiata con speciali puntali e collegata ad una bottiglia graduata della capacità di 1 litro, contenente la soluzione con il formulato insetticida.

Tutte le attrezzature, i mezzi ed i prodotti occorrenti per svolgere il servizio in oggetto dovranno essere di proprietà della ditta appaltatrice o a noleggio e adeguati al tipo di operazione.

In particolare:

- per quanto concerne le attrezzature ed i mezzi occorrenti per svolgere il servizio:
 - ha l'obbligo di mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le attrezzature ed i mezzi occorrenti per le attività previste;
 - ha l'obbligo di utilizzare attrezzature e mezzi conformi al D.Lgs. n. 81/2008 ed alle altre norme applicabili in materia di sicurezza, di comprovata validità ed affidabilità, regolarmente verificati;
 - è responsabile della custodia delle attrezzature e dei mezzi;
 - deve dimostrare di aver effettuato un'adeguata formazione dei lavoratori per il corretto utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi;

- per quanto concerne i prodotti fitosanitari occorrenti per svolgere il servizio, quelli ammessi per i previsti trattamenti dovranno essere registrati per la lotta con metodi endoterapici, ai sensi del D.Lgs. n. 194/95 e s.m.i. e pertanto si dovranno usare esclusivamente prodotti autorizzati per uso endoterapico, presso il Ministero della Salute.

La ditta affidataria è inoltre responsabile:

- della custodia dei prodotti;
- del corretto utilizzo dei prodotti;
- della formazione del personale, in particolare per il corretto utilizzo di prodotti fitosanitari che possono presentare elementi di pericolosità. In particolare gli operatori che eseguono gli interventi endoterapici devono essere in possesso del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.M. 22/01/2014.

Per nessun motivo potranno o saranno ammessi in deposito materiali infiammabili e l'affidatario non dovrà lasciare incustoditi macchinari, attrezzi e prodotti sia durante che fuori il periodo di intervento.

4.3 Prescrizioni operative per sfasamento lavorazioni interferenti

Gli interventi dovranno essere programmati ed organizzati in modo tale che sia garantito lo sfasamento spaziale e/o temporale delle stesse rispetto alle attività in essere, con particolare riferimento a quelli eventualmente previste nelle scuole e al nido comunale. In tal modo potranno essere evitate tutte le interferenze ed i rischi ad esse connesse dovuti alla presenza contestuale di più persone e di attività diverse.

Se le operazioni dovessero essere eseguite, necessariamente, in sovrapposizione solo temporale dovrà essere realizzata una netta e completa separazione tra le aree in cui esse insisteranno (es. cortili scuole, aree gioco comunali, ecc.). Tale separazione dovrà garantire la totale assenza di interferenza tra i mezzi, i percorsi, i lavoratori della ditta, i lavoratori delle strutture presso le quali verranno svolte le attività previste dal servizio.

Nelle situazioni in cui le aree di lavoro siano confinanti con altre potenzialmente interferenti sarà opportuno prevedere nella zona "di confine" una "fascia di rispetto" in cui non vi sia alcuna lavorazione, affinché le interferenze possano essere effettivamente evitate mediante la netta separazione tra le due aree.

In ogni caso di interferenza sarà comunque necessario che prima dell'inizio di ogni lavorazione venga sempre identificato tra gli operatori un caposquadra preposto responsabile.

4.4 Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

E' obbligo della ditta esecutrice contenere l'impatto ambientale dei rifiuti prodotti durante i lavori.

Restano a carico dell'appaltatore gli obblighi di allontanamento e smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

Tutti i materiali di scarto in attesa di smaltimento dovranno essere contenuti in luoghi o aree idonee appositamente recintate e segnalate.

5. SOGGETTI ESPOSTI AI RISCHI INTERFERENTI ED AREE DI LAVORO

I soggetti esposti ai rischi interferenti sono:

- Ditta affidataria: l'unico soggetto operativo per gli interventi di endoterapia è la ditta affidataria, pertanto qualunque rischio da interferenza derivato dalle fasi lavorative di cui alle prestazioni contrattuali, riguarda il personale addetto della ditta stessa;
- Personale Tecnico del Comune di Pinerolo: esiste la possibilità che l'Amministrazione Comunale affianchi durante le operazioni proprio personale per verifiche, interventi e sopralluoghi; in questo caso anche i lavoratori comunali sono esposti a rischi da interferenze;
- Subappaltatori: nel caso di affidamento di lavori a ditte subappaltatrici possono presentarsi rischi di interferenze tra le attività svolte;
- Pubblico: esiste la possibilità di esposizione a rischio da interferenza delle persone presenti nelle aree pubbliche quali strade, piazze, giardini ecc.;
- Alunni e bambini: rischi interferenti potenziali tra l'attività in oggetto e la presenza di alunni e bambini presenti nelle aree scolastiche e nei parchi gioco;
- Insegnanti, altro personale scolastico, accompagnatori e genitori degli alunni: rischi interferenti potenziali tra l'attività in oggetto e la presenza di persone e lavoratori presso le aree scolastiche e nei parchi gioco.

Le aree di lavoro con l'individuazione dei soggetti esposti ai rischi interferenti sono le seguenti:

AREE DI LAVORO	PRESENZE
viali, piazze, giardini e parchi urbani, aree verdi comunali in genere	pubblico, animali, mezzi, attrezzature
parchi gioco	pubblico, in particolare bambini, animali
aree scolastiche	alunni, insegnanti e altro personale scolastico, lavoratori del Comune di Pinerolo, genitori ed accompagnatori, manutentori e ditte, mezzi, attrezzature
edifici pubblici	pubblico, lavoratori del Comune di Pinerolo, genitori ed accompagnatori, manutentori e ditte, mezzi, attrezzature
spazi residuali o periferici a completamento del tessuto urbano o all'interno dei quartieri industriali	pubblico, lavoratori delle aziende, lavoratori del Comune di Pinerolo, genitori ed accompagnatori, manutentori e ditte, mezzi, attrezzature
strade urbane ed extraurbane del Comune di Pinerolo	pubblico, lavoratori del Comune di Pinerolo, manutentori e ditte, mezzi, attrezzature
fossi, massicciate, scarpate e incolti	utenti della strada, pubblico, lavoratori del Comune di Pinerolo, manutentori e ditte, mezzi, attrezzature

Nel capitolo successivo sono indicate le interferenze al momento individuabili che, in base alla tipologia degli interventi previsti, potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività affidate in appalto ad imprese esterne in aree dell'amministrazione appaltante. Si individuano le misure di sicurezza e/o le procedure necessarie atte ad eliminare e/o a ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze.

6. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI

I rischi di seguito indicati non comprendono i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa affidataria la cui gestione e tutela rimane quindi a completo carico della stessa.

La presente sezione è stata elaborata dalla committenza seguendo indirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e analizzando, in via preliminare, le attività previste dal Capitolato d'onori. Di esse sono stati individuati i fattori di rischio che possono interferire nelle specifiche attività delle aree oggetto di intervento, comprendendo ogni forma di pericolo, ed è rivolta a qualsiasi persona coinvolta anche in attività collaterali non svolte dal committente.

In particolare, le interferenze sono state identificate:

- esaminando le attività oggetto dell'appalto,
- esaminando le attività effettuate dai lavoratori del Comune di Pinerolo ed altri lavoratori o persone potenzialmente presenti nei luoghi oggetto del contratto di appalto,
- esaminando l'eventuale presenza di utenti/pubblico, passanti ecc.;
- identificando le interferenze.

Per la valutazione dei rischi derivanti da interferenze sono stati seguiti i seguenti criteri:

- identificazione dei pericoli derivanti dalle interferenze;
- definizione delle misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- valutazione dei rischi da interferenze.

Successivamente all'affidamento, l'impresa esecutrice attraverso incontri e sopralluoghi si coordinerà e coopererà con il committente, avvalendosi, ove necessario, del Servizio di Prevenzione e Protezione del committente per gli aspetti di consulenza, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di seguito riportate.

Il presente documento, essendo un documento dinamico, prima dell'effettivo inizio dei lavori e/o durante gli stessi potrà essere integrato e/o modificato a cura del committente coordinandosi e cooperando con l'impresa esecutrice.

6.1 Valutazione dei rischi da interferenze ed individuazione delle misure da adottare

Sulla base dell'indagine effettuata per le attività oggetto del servizio di endoterapia, si individuano le possibili condizioni di interferenze spazio-temporali potenzialmente presenti.

In generale i rischi interferenziali potranno riguardare:

1. interferenze delle attività di endoterapia con l'uso pubblico di aree a diversa destinazione (prati, giardini e parchi urbani, verde di pertinenza edifici pubblici ecc.);
2. interferenze delle attività di endoterapia con la viabilità ordinaria urbana (pedonale, ciclabile, veicolare).

Le misure generali da adottare per eliminare i rischi interferenti elencati prevedono:

- la riunione di cooperazione e coordinamento;
- il sopralluogo preventivo presso le aree oggetto di appalto;
- la pianificazione delle attività del servizio in accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto e la programmazione dei lavori evitando sovrapposizioni per quanto possibile (quando necessario programmazione preventiva dei lavori con i responsabili delle scuole e delle strutture);

- l'assegnazione delle aree di lavoro ed il divieto di accesso alle persone non autorizzate in tali aree (quando necessario programmazione preventiva dei lavori con i responsabili delle scuole e delle strutture ove sono presenti i giochi);
- la definizione dei nominativi dei referenti e dei preposti al fine di coordinare le attività svolte e presenti;
- la formazione dei lavoratori da parte del Datore di lavoro della ditta affidataria;
- il controllo e la vigilanza delle attività da parte del Datore di Lavoro della ditta affidataria anche attraverso i preposti;
- l'uso di attrezzature idonee e sicure;
- l'uso di cartelli di segnalazione dei pericoli durante le attività;
- il divieto di eseguire le operazioni al di fuori degli orari concordati presso le aree comunali e scolastiche;
- il mantenimento delle vie di fuga libere da ostacoli ed attrezzature di ogni genere anche da parte dei lavoratori della ditta affidataria;
- la tempestiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione di ogni anomalia riscontrata;
- l'osservazione delle disposizioni di sicurezza vigenti all'interno del luogo di lavoro, anche indicate dalla segnaletica di sicurezza presente;
- l'informazione sulle misure di emergenza da adottarsi.

Interferenze previste e rischi connessi a lavorazioni svolte in aree pubbliche (parchi gioco e aree scolastiche)

Presenza di aree residenziali

- mezzi e area lavoro

Presenza pubblico che frequenta le aree pubbliche

- mezzi e area lavoro
- investimento

Possibile presenza di impianti interferenti

- impianti elettrici aerei

Presenza di altre imprese e/o di personale presenti nell'area di lavoro

- rischi derivanti dall'interferenza tra le diverse attività.

Le misure di sicurezza da adottare sono:

- delimitare l'area di lavoro con adeguata distanza di sicurezza, predisporre segnaletica di sicurezza, utilizzare veicoli e attrezzature di lavoro dotate dei dispositivi di sicurezza, applicare le misure di sicurezza nell'uso dei prodotti;
- programmare l'attività di coordinamento con le imprese presenti nelle stesse aree per gestire le possibili interferenze.

Le interferenze con gli utenti presenti nelle aree pubbliche prevedono che le aree di lavoro debbano sempre essere opportunamente delimitate al fine di evitare l'accesso di estranei alle stesse.

Interferenze previste e rischi connessi alle lavorazioni svolte lungo il tracciato stradale e relative pertinenze

Presenza di traffico pedonale, ciclabile e veicolare

- mezzi e area lavoro
- rischio di investimento
- rischio chimico

Presenza di altre imprese e/o di personale presenti nell'area di lavoro

- rischi derivanti dall'interferenza tra le diverse attività

Le misure di sicurezza da adottare sono:

- delimitare l'area di lavoro con adeguata distanza di sicurezza e predisporre segnaletica di sicurezza stradale secondo quanto previsto dal C.D.S. per i cantieri stradali, utilizzare DPI ad alta visibilità, utilizzare veicoli e attrezzature di lavoro dotate dei dispositivi di sicurezza, applicare le misure di sicurezza nell'uso dei fitofarmaci
- individuare preliminarmente le reti interferenti ed informare tutto il personale addetto alle lavorazioni della loro presenza e della loro ubicazione, coinvolgere l'ufficio comunale competente per qualsiasi informazione in merito agli impianti
- programmare attività di coordinamento con le imprese presenti nelle stesse aree per gestire le possibili interferenze

Interferenze dovute alla presenza di traffico

Le attività eseguite in prossimità di strade determinano pesanti interferenze tra area di lavoro e viabilità; si ritiene che tale rischio possa essere ridotto al minimo adottando adeguate misure di segnalazione delle aree di intervento e nei casi di maggiore interferenza con la soppressione della viabilità pedonale, ciclabile e veicolare.

La soppressione della carreggiata rappresenta un livello di sicurezza superiore ma sarà necessario valutare i maggiori rischi che la scelta di effettuare le soppressioni comporta per gli utenti stradali (aumento del traffico, disagi ecc.).

Nel caso in cui dovessero emergere problematiche di carattere tecnico e/o di sicurezza stradale non prevedibili preliminarmente all'inizio dei lavori, il soggetto delegato dal Datore di lavoro Committente per la verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, sentite le imprese e l'ufficio viabilità comunale potrà proporre modifiche alla organizzazione dei lavori definita inizialmente.

La chiusura parziale o totale delle carreggiate dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio viabilità dell'Amministrazione Comunale e le attività che prevedono interferenze con il traffico devono essere eseguite da personale specializzato che deve essere opportunamente informato sui rischi esistenti.

Misure generali

Considerato che il traffico stradale è caratterizzato da automezzi circolanti a velocità variabile e anche da mezzi pesanti, al fine di prevenire ogni situazione di pericolo per i lavoratori e per gli utenti stradali il Datore di Lavoro della Ditta Esecutrice dovrà provvedere a quanto segue:

- installare nelle aree di intervento tutte le opere provvisorie (segnaletica, transenna menti, recinzione ecc.) e alle incombenze istituzionali relative alla agibilità del traffico veicolare e pedonale e ad ogni forma di informazione preventiva alla cittadinanza (cartelli da collocarsi con 48 ore di anticipo, comunicazioni alla Polizia, Municipale, autorizzazioni ecc.);
- organizzare dell'area di intervento in modo tale da minimizzare l'impatto dei lavori sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale;
- fare in modo che il personale presente sia in possesso dell'autorizzazione ad operare rilasciata dalla dall'Ufficio Comunale competente secondo quanto previsto dal Codice della Strada in tutti i casi in cui risulti necessario;
- vigilare affinché i lavoratori indossino indumenti ad alta visibilità (fluororifrangenti) di classe II o di classe III (D.M. 09/06/95);
- informare e formare i lavoratori sulle procedure e i comportamenti da seguire sulla strada si con riferimento al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Attività presso le aree scolastiche e nelle aree di edifici pubblici, le aree di parcheggio, le piazze ed i parchi

L'impresa nel caso di lavori presso edifici scolastici ed altre aree pubbliche del Comune di Pinerolo avrà l'obbligo di comunicare l'esecuzione di tali lavori al Datore di Lavoro o al Responsabile Dirigente/Preposto della struttura almeno due giorni prima dello svolgimento degli stessi e nei tempi necessari ad intraprendere le necessarie attività di coordinamento per la gestione dei rischi da interferenza.

Prima dei lavori dovrà approntare tutte le necessarie misure di sicurezza, di prevenzione e di protezione necessarie quali la segnalazione e la delimitazione dell'area operativa.

Durante i lavori eseguiti dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza ed in particolare:

- le attività previste nelle aree scolastiche dovranno essere programmate di norma fuori dai normali orari di apertura della scuola. Quando ciò non sia possibile si dovrà impedire alle persone l'accesso alle aree scolastiche potenzialmente interferenti fino alla fine dei lavori;
- le manovre e la movimentazione dei mezzi dovranno avvenire secondo le regole del Codice della Strada anche nei cortili interni, nelle piazze, nei cortili e nei parchi o simili;
- durante le eventuali sospensioni dell'attività lavorativa tutti i mezzi dovranno essere posizionati nelle aree di parcheggio predisposte.

Attività svolte presso le aree di parcheggio, nelle piazze e nei parchi

Per l'eliminazione delle interferenze con altre imprese presenti nella zona dei lavori, prima dell'inizio dei lavori sarà necessario attivare le procedure previste al paragrafo precedente.

Le interferenze con gli utenti presenti nelle aree pubbliche prevedono che le aree di lavoro debbano sempre essere opportunamente delimitate al fine di evitare l'accesso di estranei alle stesse. In particolare, durante le operazioni di carico e scarico dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di piazzamento ed uso di veicoli operativi dovrà essere vietato l'accesso all'area di lavoro a tutte le persone estranee.

Per quanto riguarda le lavorazioni svolte in presenza di lavoratori dipendenti del Comune di Pinerolo Comunale (operai, tecnici), nell'eventualità che nelle aree oggetto del presente appalto per conto del Committente si riscontri la necessità di eseguire attività da parte degli operai comunali (es: piccole potature o eliminazione di piante di piccola dimensione ecc.) sarà necessario, prima dell'inizio dei lavori, che il soggetto delegato dal Datore di Lavoro Committente (Comune) per la verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, convochi una riunione di coordinamento con i soggetti Responsabili dell'Impresa Appaltatrice delle attività già in corso, al fine dello sfasamento temporale degli interventi o dell'individuazione della metodologia ritenuta più idonea per il contenimento del rischio da interferenza.

Uso di preparati chimici

Prima di utilizzare un prodotto sarà sempre necessario leggere le istruzioni per l'uso, il dosaggio, il campo di impiego ed il numero massimo di trattamenti consentiti (riportati anche sull'etichetta e la scheda di sicurezza). La preparazione della miscela dovrà essere eseguita all'aperto, indossando DPI e attrezzature idonee, calcolando correttamente la quantità di prodotto necessaria al trattamento per evitare inutili sprechi e contaminazioni ambientali.

Una volta conclusa l'operazione di miscelazione i prodotti dovranno essere lasciati nelle loro confezioni originali, accuratamente chiuse.

7. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER LE SITUAZIONI DI RISCHIO INTERFERENTI

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. prescrive che venga effettuata la valutazione dei costi per la sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta.

Per quanto attiene il contenuto del DUVRI appare chiaro che esso non dovrà riportare i rischi propri della singola impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in quanto tali rischi sono già oggetto di una diversa valutazione che trova il suo strumento legislativo nella redazione del DVR aziendale (Documento di valutazione dei rischi) oppure nel POS (Piano operativo di sicurezza).

Nel caso specifico si ritiene che non sussistano ulteriori costi oltre a quelli già afferenti all'esercizio dell'attività stessa svolta dall'impresa che effettuerà gli interventi.

Tali costi sono indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non sono ascrivibili a carico del committente.

L'importo degli oneri della sicurezza dovuti ad interferenze è pertanto pari a € 0,00 (zero).

* * * * *

Entro 30 giorni dall'affidamento del servizio, la ditta affidataria, presa visione del presente DUVRI, ha la facoltà di presentare proposte integrative relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi.

Il presente documento sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Gestore del contratto da parte del committente e con i responsabili degli appaltatori coinvolti.

Con la sottoscrizione del DUVRI la ditta affidataria si impegna a:

1. trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenza ai propri lavoratori
2. in caso di subappalto (se autorizzato dal committente), in qualità di affidataria committente, a corrispondere gli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore in modo integrale senza ribasso.

Luogo e data

L'affidataria

.....

.....

8. GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DELLE EMERGENZE

NUMERI TELEFONICI DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA:

- In caso di grave **infortunio** contattare il **118**
- In caso di emergenza **incendi** contattare il **115**
- In caso di presenza di **rifiuti speciali e/o pericolosi**
(siringhe, amianto, ecc.) contattare l'Ufficio Ambiente **0121 361330**

9. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

Come già accennato il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi nonché nel caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste. Possono essere apportate modifiche al presente documento anche su segnalazione dell'impresa esecutrice la quale è tenuta a segnalare le situazioni di pericolo non previste nel presente documento che si venissero a verificare durante la durata del contratto a seguito di situazioni attualmente non prevedibili.

10. ALLEGATI

- Relazione di Coordinamento e attuazione del DUVRI

11. DOCUMENTI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Documenti relativi all'impresa esecutrice del servizio:

- Visura camerale
- Autocertificazione art. 26 c. 1 lett. a) D. Lgs. 81/2008 e s. m.i.

RELAZIONE DI COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE DEL DUVRI

ai sensi dell'art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/08 smei

Riferimento: Contratto (se già definito):

Oggetto: Gestione fitosanitaria globale delle alberature mediante la tecnica endoterapica Nuovo Metodo Corradi® - Triennio 2018/2020

(indicare lo specifico lavoro oggetto della riunione, che può essere una parte dell'oggetto del contratto)

In data alle ore presso

sono convenute le seguenti figure:

(committente e datori di lavoro, o loro rappresentanti con delega scritta, delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

Cognome e Nome

Qualifica / Delega

(committente, datore di lavoro, delegato di...)

Azienda

(specificare se appaltatrice o subappaltatrice)

Note

(riferimenti a contratti, documenti ecc.)

Nel corso dell'incontro promosso dal Sig. nella sua qualità di rappresentante del committente, si è data attuazione alla cooperazione ed al coordinamento di cui al c. 2 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 s. m. e i.

Il committente, ha provveduto ad elaborare un documento unico di valutazione dei rischi di cui al c. 3 dell'art 26 del D. Lgs 81/08 s. m. e i, indicando i rischi e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Tale documento, che è allegato al contratto inerente i lavori in oggetto, individua i rischi e le relative misure da adottare.

Il committente e tutti gli operatori economici coinvolti condividono e ne prendono atto.

Note:
.....

Pinerolo,

L'affidatario

Il committente